Comune di Cadorago

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AS/7 - VIA VITTORIO VENETO

Progetto:

PIANO DI LOTTIZZAZIONE "COMPARTO A"

Fase di progetto:

PROPOSTA PIANO ATTUATIVO

Oggetto:

SCHEMA CONVENZIONE EDILIZIA CONVENZIONATA

Documento:

CVE

Revisioni:	Data:	Motivazione:
00	30.03.2021	Prima emissione
01	28.09.2021	Seconda emissione

Elenco comparto A:

B	ADP sas		F1	FIGINI	
C	GIOVANNETTI MANCINELLI		F2		
			G	FERACO ARENA	
D	BONIFACIO LODI		H1	SAIBENE	
			H2	AMADEO	
			I	N.A.M. IMMOBILIARE	
E	FRANCO PALAMARA		L	RASO	
			A	ADP sas GIOVANNETTI - MANCINELLI BONIFACIO - LODI FRANCO - PALAMARA FIGINI	FERACO - ARENA SAIBENE AMADEO N.A.M. IMMOBILIARE RASO

FIRMATO PER PROCURA DAI PROFESSIONISTI

Progettazione:

Ing. Arianna Colmegna
Via Monte Bisbino, 16 - 22074 Lomazzo (CO)

DOTT. ING. COLMEGNA ARIANNA
Via Monte Bisbino, 16
22074 LOMAZZO (Como)
ALBO ING. Como nr. 2750

studio Tagliati srl
Via Manzoni, 57 - 22071 CADORAGO (CO)
DIRETTORE TECNICO
Ing. Daniele Tagliati
COLLABORATORE
Arch. Francesca Bianchi

Archivio: P.L.Caslino

CONVENZIONE

PER LA COSTRUZIONE E LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI DA EDIFICARSI SUL "LOTTO A" DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE "COMPARTO A" DELL'AMBITO "AS/7 via Vittorio Veneto"

Il giorno _____ in _____,

tra

_____, nato a _____ domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, tale nominato con decreto sindacale n. _____ del _____ in virtù dell'articolo 50, comma 10, e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in legale rappresentanza del Comune di Cadorago, con sede in Cadorago, Largo Clerici n. 1, codice fiscale: 00696750132, in esecuzione delle delibere della Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge, n. ___ del _____ che, in copia conforme all'originale, si allegano al presente atto rispettivamente sotto la lettera "__" , nel seguito del presente atto denominato anche semplicemente "Comune"

e

_____ nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente a _____ in via _____ n.____, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di legale rappresentante della società "_____" con sede in _____, via _____ n. __, capitale sociale Euro _____interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, codice fiscale e numero d'iscrizione: _____, REA n. _____ nel seguito del presente atto denominato anche semplicemente "operatore"

PREMESSO CHE

a) la società " _____" è proprietaria dell'area sita in Comune di Cadorago identificata nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 5 con il mappale _____ della superficie catastale di mq _____, corrispondente alla superficie reale di mq 2.352,83 alla stessa pervenuta con atto in data _____ a rogito del notaio _____, repertorio n. _____ registrato a _____ il _____ al n. ___;
b) l'area interessata alla presente convenzione corrisponde al "LOTTO A" del Piano di lottizzazione "COMPARTO A" dell'ambito strategico "AS/7 via Vittorio Veneto" approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale di Cadorago n. ____ del _____;
c) che per quanto previsto dal piano attuativo approvato, il "LOTTO A" rappresenta l'area destinata alla promozione di iniziative immobiliari, in accordo con l'Amministrazione Comunale, finalizzate ad agevolare l'acquisto di nuovi alloggi a prezzo agevolato da parte di persone residenti o domiciliate a Cadorago, o comunque in possesso di determinati requisiti;
d) che è intenzione dei comparenti sottoscrivere la presente convenzione allo scopo di determinare le caratteristiche costruttive e i prezzi di cessione degli alloggi da edificarsi sul "LOTTO A";

e) che i parametri edilizi e urbanistici da utilizzarsi per la realizzazione delle nuove costruzioni all'interno del "LOTTO A" sono quelli previsti nei documenti del Piano di Lottizzazione approvato;

ciò premesso, con la presente si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno del "LOTTO A" del Piano di Lottizzazione approvato;
2. L'ambito di applicazione della presente convenzione è limitato alle unità immobiliari che l'operatore andrà a realizzare all'interno del "LOTTO A", con obbligo di vendita a prezzo agevolato, come previsto ai successivi articoli 4 e 5, rimanendo l'operatore stesso esonerato dal pagamento della parte del contributo commisurata al costo di costruzione prevista dall'articolo 48 della Legge Regionale n. 12 del 2005, ai fini dell'ottenimento del relativo Permesso di Costruire.
3. Le costruzioni oggetto della presente convenzione sono quelle previste dalla domanda di Permesso di Costruire presentata in data _____ al protocollo n. _____, costituite da:
   - numero _____ alloggi bilocali di superficie utile minima pari a ____ mq;
   - numero _____ alloggi trilocali di superficie utile minima pari a ____ mq;
   - numero _____ alloggi quadrilocali di superficie utile minima pari a ____ mq;
   - numero posti auto aperti di superficie utile minima pari a ____ mq;
   - numero box auto singoli di superficie utile minima pari a ____ mq;
   - numero box auto doppi di superficie utile minima pari a ____ mq;
4. Le costruzioni saranno realizzate a totale cura e spese dell'operatore, secondo il capitolato generale delle opere allegato al presente atto sotto la lettera "__" entro il termine presunto del _____ e comunque non oltre la data di scadenza del Permesso di Costruire di cui al comma precedente.
5. Contestualmente alla richiesta del Permesso di Costruire, l'operatore dovrà presentare un atto unilaterale d'obbligo circa la Classe Energetica minima prevista per i singoli alloggi.

Art. 2 – VALIDITÀ' DELLA CONVENZIONE

1. La durata della convenzione è fissata in anni 20 (venti) a decorrere dalla data di stipula della stessa. Allo scadere di tale periodo, l'operatore o chi ne avrà titolo, sarà completamente sollevato dagli obblighi contenuti nel presente atto.
2. Durante il periodo di validità, l'operatore è tenuto a trasmettere al Comune tutti gli atti di compravendita, entro un mese dalla data della loro registrazione; tali atti dovranno essere corredati della esatta planimetria dell'alloggio con relativa individuazione della superficie commerciale e della definizione del prezzo complessivo.
3. L'operatore si impegna ad inserire in tutti gli atti di vendita delle unità immobiliari le clausole limitative dell'uso e godimento previste nella presente convenzione.
4. Le stesse clausole dovranno essere inserite anche negli atti di vendita successivi a quelli di prima cessione, pena nullità del contratto.
5. Per ogni singolo acquirente, la durata ventennale degli obblighi decorrerà dalla data di primo acquisto, ossia dalla data di stipula del primo rogito notarile. L'inosservanza o l'inadempimento della suddetta prescrizione costituisce presupposto per l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 11.

Art. 3 – REQUISITI PER L'ACQUISTO DELLE UNITA' IMMOBILIARI

1. Le nuove unità immobiliari potranno essere acquistate solamente dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
   a) avere la cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure in caso di cittadinanza di altro Stato, essere in regola con le disposizioni previste dalla legislazione vigente in tema di immigrazione ed accoglienza;
   b) non essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, o uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio di Cadorago, oppure di esserlo, ma di obbligarsi ad alienare tale diritto, a titolo oneroso o gratuito, entro un anno dalla data del rogito di acquisto dell'immobile;
   c) avere un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a 60.000,00 Euro, calcolato sommando il reddito imponibile dei singoli componenti. Nel caso di nuclei familiari non ancora costituiti, il reddito annuo complessivo sarà costituito dalla somma dei redditi percepiti dai singoli nubendi e/o futuri conviventi.
   d) avere la residenza nel Comune di Cadorago da almeno 2 anni
   e) svolgere attività lavorativa a Cadorago da almeno 3 anni
   f) essere stati residenti nel Comune di Cadorago non oltre 10 anni fa
   g) avere la residenza nei comuni confinati con il territorio di Cadorago da almeno 3 anni
   h) svolgere attività lavorativa nei comuni confinati con Cadorago da almeno 5 anni
   i) avere la residenza nei comuni entro un raggio di 20 Km dal Comune di Cadorago
2. E' vietata la vendita di più alloggi alla stessa persona o ad ogni componente della sua famiglia con esso convivente o a carico.
3. L'operatore dovrà fornire al Comune di Cadorago, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti sopra elencati, unitamente al compromesso di vendita per permettere le opportune verifiche e controlli.
4. Nel caso di decesso del proprietario dell'alloggio, per gli eredi, che subentrano, non è richiesta la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo e tale verifica non è necessaria nemmeno in caso di cessione di quote di alloggio tra comproprietari dello stesso.
5. E' fatto obbligo per tutti gli acquirenti degli alloggi prendere possesso ed abitare effettivamente l'alloggio entro 12 mesi dalla data del rogito, pena la risoluzione del contratto su richiesta avanzata dal Comune.
6. La violazione o inadempimento delle disposizioni del presente articolo costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste al successivo articolo 11.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI

1. L'operatore si impegna a realizzare gli edifici e gli alloggi entro i limiti edificatori consentiti dal Piano di Lottizzazione approvato, secondo le caratteristiche tipologiche e costruttive indicate nel capitolato generale delle opere allegato al presente atto sotto la lettera "__" per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Rispetto alle caratteristiche pattuite, l'operatore non potrà apportare modifiche né all'alloggio né alle parti comuni del fabbricato che possano comportare maggiori oneri a carico dei futuri acquirenti.
3. Dietro esplicita richiesta degli acquirenti, sarà possibile apportare migliorie distributive e/o diverse finiture all'interno delle singole unità immobiliari purché il prezzo finale di

vendita non ecceda complessivamente il 8% del prezzo di vendita concordato con il Comune.

4. Prima del rogito/consegna degli alloggi, sarà obbligo del Direttore Lavori certificare la tipologia ed il valore economico delle migliorie apportate alle unità immobiliari, trasmettendo copia della certificazione al Comune.
5. L'operatore, già all'atto della domanda di Permesso di Costruire, si obbliga a produrre una dichiarazione impegnativa della classe energetica cui si riferisce il prezzo di assegnazione degli alloggi.
6. Spetta al Comune fare eseguire in qualsiasi momento ispezioni o visite di controllo, al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie, ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate dal Comune, nonché di verificare la corrispondenza delle caratteristiche costruttive indicate nella descrizione tecnica allegata alla convenzione con quelle effettivamente realizzate.

Art. 5 – CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DI PARCHEGGIO

1. Ciascun edificio dovrà essere dotato di parcheggi privati e aree di manovra sufficienti a garantire il soddisfacimento delle superfici minime previste dalla legge 24.03.1989, n. 122, e comunque in misura non inferiore di un posto auto ogni singola unità abitativa.
2. I singoli posti auto, siano essi in spazi aperti o organizzati in box auto, costituiranno pertinenza degli alloggi; pertanto non potranno essere venduti separatamente da essi; detta clausola sarà valida anche per le successive vendite dell'alloggio.
3. Le misure utili minime degli spazi di parcheggio dovranno essere le seguenti:
   - Posti auto in spazio aperto dimensioni utili minime = mt 5,00 x mt 2,50
   - Autorimessa in box singolo dimensioni utili minime = mt 5,00 x mt 2,50
   - Autorimessa in box doppio dimensioni minime = mt 10,00 x 2,50

   Spazi di parcheggio con misure inferiori alle dimensioni minime, verificate singolarmente, non potranno essere considerati ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, e non costituiranno unità immobiliare autonoma vendibile ai sensi del successivo articolo 7.

Art. 6 - PREZZI DI VENDITA DEGLI ALLOGGI

1. Il prezzo di vendita degli alloggi sarà determinato moltiplicando il prezzo di vendita unitario stabilito di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, come di seguito indicato, per la relativa *"superficie lorda commerciale"* delle unità immobiliari, ottenuta sommando:
   a. il **100%** della superficie lorda di pavimento dell'alloggio comprensiva di tutti i muri perimetrali, questi calcolati al 100% in caso non confinino con altre unità immobiliari o parti comuni del fabbricato; al 50% nel caso contrario
   b. il **5%** della superficie lorda di pavimento dell'alloggio, calcolata come incidenza forfettaria delle parti comuni (androni, scale, porticati, locali comuni, aree esterne comuni e superfici comuni in genere)
   c. il **50%** della superficie dei vani di pertinenza direttamente comunicanti con l'alloggio
   d. il **33%** della superficie di cantine, balconi e terrazzi
   e. il **50%** della superficie di soffitte e sottotetti, in comunicazione diretta o con accesso autonomo
   f. il **25%** della superficie dei lastrici solari
   g. il **5%** della superficie delle aree di pertinenza eventualmente assegnate all'alloggio

2. I prezzi unitari di vendita degli alloggi, espressi in euro/mq di *"superficie lorda commerciale"*, determinata al precedente comma 1, saranno i seguenti:
   - per i soggetti aventi diritto, di cui ai casi d),e),f) del precedente articolo 3, il prezzo di vendita unitario degli alloggi sarà di _____ euro/mq;
   - per i soggetti aventi diritto, di cui ai casi g), h) del precedente articolo 3, il prezzo di vendita unitario sarà di _____ euro/mq;
   - per i soggetti aventi diritto, di cui al caso i) del precedente articolo 3, il prezzo di vendita unitario sarà di _____euro/mq;
3. I prezzi unitari sopra riportati devono intendersi comprensivi di ogni onere legato alla costruzione degli alloggi; resteranno a carico degli acquirenti l'IVA sulle fatture di vendita, le spese e le competenze notarili, le anticipazioni corrisposte dall'operatore per l'allacciamento ai servizi di rete e i costi delle migliorie richieste, come indicato al precedente articolo 4, comma 3.
4. Qualsiasi modifica in aumento del prezzo di vendita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune di Cadorago. Il Comune verificherà, in sede di agibilità, la corrispondenza delle finiture degli alloggi a quanto indicato nella descrizione tecnica, sottoscritta da un professionista abilitato, attestante la corrispondenza dei materiali e delle modalità costruttive agli standard abitativi correnti medi dell'edilizia locale, allegate alla relativa convenzione urbanistica dove sono state evidenziate le caratteristiche di costruzione ed impiantistiche relative anche al risparmio energetico. Non sono ammesse sostanziali modifiche in corso d'opera ai tipi ed ai materiali indicati nella medesima descrizione tecnica. La mancata osservanza della suddetta pattuizione da parte dell'operatore comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 11.

Art. 7 - PREZZI DI VENDITA DEGLI SPAZI DI PARCHEGGIO

1. I prezzi di prima vendita degli spazi di parcheggio, stabiliti a corpo, purché di dimensioni minime uguali o superiori di quelle indicate al precedente articolo 5, sono i seguenti:
   - per i soggetti aventi diritto, di cui ai casi d), e), f) del precedente articolo 3, i prezzi di vendita degli spazi di parcheggio saranno i seguenti:
     - posto auto aperto Euro _____
     - box auto singolo Euro _____
     - box auto doppio Euro _____
   - per i soggetti aventi diritto, di cui ai casi g), h) del precedente articolo 3, i prezzi di vendita degli spazi di parcheggio saranno i seguenti:
     - posto auto aperto Euro _____
     - box auto singolo Euro _____
     - box auto doppio Euro _____
   - per i soggetti aventi diritto, di cui al caso i) del precedente articolo 3, i prezzi di vendita degli spazi di parcheggio saranno i seguenti:
     - posto auto aperto Euro _____
     - box auto singolo Euro _____
     - box auto doppio Euro _____
2. Gli eventuali posti auto e/o box eccedenti quelli di pertinenza dei singoli alloggi, potranno essere alienati agli acquirenti di altri alloggi dello stesso edificio o, qualora non vi fosse richiesta da parte di tali soggetti, ai titolari di alloggi realizzati nello stesso "COMPARTO A", a condizione che ogni nucleo famigliare, alla fine, non risulti

proprietario di oltre un posto auto in più rispetto al minimo dovuto; in questo caso i posti auto e/o box eccedenti il minimo di legge potranno esser ceduti senza vincolo di pertinenza, ma sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma. Qualora non ricorresse alcuno dei casi di cui al comma 1, sarà facoltà dell'operatore scegliere i prezzi di vendita tra quelli sopra indicati.

3. Qualora non vi fosse richiesta da parte degli acquirenti all'interno del lotto, gli operatori potranno alienare i posti auto e/o box invenduti anche a soggetti non residenti all'interno del "COMPARTO A"; anche in tal caso il prezzo da applicare alla vendita potrà essere stabilito liberamente dall'operatore, scegliendo tra i valori indicati al precedente comma 1.

Art. 8 – TRASFERIMENTI SUCCESSIVI DELLE UNITA' IMMOBILIARI

1. Per 5 anni dalla data di acquisto, gli immobili non potranno essere venduti, salvo autorizzazioni in deroga concesse dall'Amministrazione Comunale per i seguenti casi particolari:
   a) documentato trasferimento della residenza di famiglia in Comune distante non meno di 20 km dal Comune di Cadorago;
   b) documentato trasferimento della sede di lavoro, da parte di anche uno solo dei proprietari dell'alloggio, in Comune distante non meno di 50 km dal Comune di Cadorago; tale circostanza varrà anche in caso di lavoratori autonomi titolari di partita IVA;
   c) documentata riduzione del reddito familiare, tale da comportare un incremento pari o superiore al 20% dell'incidenza dell'annualità del mutuo a carico dell'interessato;
   d) documentata compromissione dello stato di salute tale da rendere incompatibile l'abitazione dell'alloggio;
   e) documentata variazione del nucleo familiare, tale da rendere l'alloggio inadeguato;
   f) in caso di sentenze dell'autorità giudiziaria che dispongano trasferimenti delle unità immobiliari o quote di esse a seguito di separazione coniugale e/o divorzio;
   g) decesso del proprietario delle unità immobiliari;
   h) in tutti i casi in cui attraverso adeguata documentazione probatoria venga dimostrato un grave disagio, o difficoltà in genere, a mantenere la proprietà delle unità immobiliari acquistate.
2. Trascorsi i 5 anni, fino allo scadere dei vent'anni dalla data del primo acquisto, la cessione degli alloggi e delle loro pertinenze potrà essere effettuata soltanto a persone in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3. Trascorso il ventennio di validità della convenzione, le unità immobiliari potranno essere vendute in regime di libero mercato.
3. Successivamente all'acquisto, il trasferimento di proprietà degli alloggi dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Cadorago che ne stabilirà il prezzo massimo di vendita, aggiungendo/sottraendo al/dal prezzo di prima cessione la variazione ISTAT registrata sul costo di costruzione dei fabbricati residenziali nel periodo intercorrente tra la data di acquisto e la data di vendita. Tale regola varrà per tutto il ventennio di validità della convenzione.
4. Ogni trasferimento successivo al primo dovrà comunque avvenire a favore di soggetti aventi i requisiti di cui al precedente articolo 3; la verifica di detti requisiti dovrà essere

operata direttamente dal Comune contestualmente alla determinazione del nuovo prezzo di vendita.

Art. 9 – ELENCO DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ACQUISTO

1. A seguito della stipula della presente convenzione e dopo l'ottenimento del Permesso di Costruire di cui al precedente articolo 1, il Comune predisporrà e pubblicherà un avviso informativo, esplicativo del vantaggio economico correlato all'iniziativa, allo scopo di promuovere la raccolta delle domande dei soggetti interessati all'acquisto degli alloggi previsti sul "LOTTO A".
2. Sarà compito dell'Amministrazione Comunale tenere costantemente aggiornato l'elenco delle domande presentate dai soggetti interessati, ordinandole per data. A cadenza quindicinale, l'ufficio comunale competente trasmetterà all'operatore l'elenco dei possibili soggetti interessati all'acquisto degli alloggi, con la precisazione che l'Amministrazione Comunale sarà responsabile della sola compilazione dell'elenco, rimanendo invece estranea ai rapporti economici e commerciali che si dovessero eventualmente istaurare tra l'operatore e il soggetto interessato.
3. I soggetti iscritti nell'elenco comunale saranno contattati direttamente dall'operatore, cui spetta l'obbligo di raccogliere e verificare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, anche sotto la forma dell'autocertificazione sostitutiva di atto notorio.
4. Nel caso in cui un soggetto inserito nell'elenco dovesse momentaneamente declinare l'interesse all'acquisto, ma chiedesse comunque di rimanere in graduatoria per l'acquisto di un alloggio in programma sul "LOTTO A", il suo nominativo verrà inserito in fondo all'elenco.
5. Indipendentemente dalla raccolta comunale, l'operatore potrà comunque procedere, a sua discrezione, con forme pubblicitarie parallele autonome atte a promuovere la massima conoscenza dell'iniziativa. In ogni caso, la vendita delle unità immobiliari dovrà comunque avvenire a favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3.

Art. 10 – VERIFICHE DA PARTE DEL COMUNE

1. A seguito della stipula della presente convenzione e dopo l'ottenimento del Permesso di Costruire di cui al precedente articolo 1, il Comune predisporrà e pubblicherà un avviso informativo, esplicativo del vantaggio economico correlato all'iniziativa.
2. I soggetti interessati all'acquisto ed iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 9 saranno contattati direttamente dall'operatore, cui spetta l'obbligo di raccogliere e verificare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
3. E' fatto altresì obbligo all'operatore, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del preliminare di compravendita, comunicare agli uffici Comunali competenti i dati essenziali dell'accordo sottoscritto, comprensivi dei dati anagrafici dell'acquirente, della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, le planimetrie delle unità immobiliari, l'indicazione delle superfici commerciali e i prezzi di vendita pattuiti. Per accertati motivi, da comunicare alle parti entro e non oltre 90 giorni dal deposito della comunicazione di cui sopra, il Comune potrà sospendere l'attuazione del contratto considerando nullo il preliminare di compravendita sottoscritto.

4. E' fatto altresì obbligo all'operatore trasmettere ai competenti uffici comunali, entra 60 giorni dalla data di stipula, copia dei rogiti definitivi di vendita delle unità immobiliari. Tale obbligo varrà anche per i successivi trasferimenti dell'immobile.

Art. 11 – SANZIONI

1. Sarà facoltà del Comune procedere alla verifica del rispetto delle pattuizioni convenzionali, restando fin d'ora stabilito che sarà nulla ogni pattuizione stipulata in violazione alle disposizioni di cui al precedente articolo 2;
2. Per violazioni riguardanti gli obblighi convenzionali accertate entro il periodo di validità della convenzione, all'operatore, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, potrà essere applicata anche una pena pecuniaria, da versare al Comune di Cadorago, di importo pari al triplo del contributo sul costo di costruzione non versato, con riferimento ai singoli alloggi oggetto della violazione.